

DELIBERAZIONE 20 GIUGNO 2023

273/2023/R/EEL

**DISPOSIZIONI SUI PARAMETRI TECNICO-ECONOMICI DI IMPIANTI INCLUSI NEL
PROGRAMMA DI MASSIMIZZAZIONE, DI CUI ALL'ARTICOLO 5BIS DEL DECRETO-LEGGE
25 FEBBRAIO 2022, N. 14**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1255^a riunione del 20 giugno 2023

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- il regolamento 11568/22 del Consiglio dell'Unione europea del 4 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (di seguito: Regolamento 11568/22);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi provvedimenti applicativi;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto-legge 14/22);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'atto di indirizzo del Ministro della Transizione ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, di seguito anche: Ministro) 1 settembre 2022, prot. Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 37645, del 2 settembre 2022 (di seguito: Atto di indirizzo 1 settembre 2022);
- l'atto di indirizzo del Ministro 31 marzo 2023, prot. Autorità 21940, del 3 aprile 2023 (di seguito: Atto di indirizzo 31 marzo 2023);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 13 settembre 2022, 430/2022/R/eel, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 430/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2022, 575/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 575/2022/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 28 novembre 2022, prot. Autorità 62337, del 29 novembre 2022 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna del 13 febbraio 2023, prot. Autorità 10106, del 14 febbraio 2023 (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna del 27 febbraio 2023, prot. Autorità 14045, del 28 febbraio 2023 (di seguito: terza comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 5bis, comma 1, del decreto-legge 14/22 prevede che, al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, possano essere adottate le misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza, e che dette misure possano essere adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro;
- l'articolo 5bis, comma 2, del decreto-legge 14/22 stabilisce, tra l'altro, che, in caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma 1:
 - Terna predisponga un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone od olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza, fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili (di seguito anche: programma di massimizzazione);
 - l'Autorità definisca i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai citati impianti;
- ai sensi dell'articolo 5bis, comma 4:
 - il programma di massimizzazione può comprendere l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, prevedendo, esclusivamente durante il periodo emergenziale, anche l'alimentazione tramite combustibile convenzionale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12

- del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, fermo restando quanto disposto in materia autorizzativa dal comma 3 del citato articolo *5bis*;
- la predetta deroga è concessa nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1 esclusivamente qualora risulti che l'alimentazione a biocombustibili non sia economicamente sostenibile rispetto all'alimentazione a combustibile tradizionale e non consenta l'esercizio degli impianti, considerando la disponibilità e i prezzi dei biocombustibili e l'attuale livello degli incentivi;
 - fermo restando che l'erogazione dei menzionati incentivi è sospesa per il periodo emergenziale di alimentazione a combustibile tradizionale, l'Autorità definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi rispetto ai proventi derivanti dalla vendita di energia sul mercato elettrico, strettamente necessari per sostenere l'esercizio degli impianti nel periodo emergenziale ed effettivamente sostenuti a partire dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1;
 - l'articolo *5bis*, comma 6, prevede che, sino all'adozione dei provvedimenti e degli atti di indirizzo di cui al comma 1, non sia riconosciuto alcun corrispettivo a reintegrazione degli eventuali maggiori costi di gestione e di stoccaggio sostenuti dagli impianti di produzione di energia elettrica del programma di massimizzazione.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con l'Atto di indirizzo 1 settembre 2022, il Ministro, anche alla luce del Regolamento 11568/22, ha, tra l'altro:
 - richiesto a Terna di predisporre e avviare il programma di massimizzazione di cui all'articolo *5bis* del decreto-legge 14/22;
 - richiesto all'Autorità di definire le modalità di partecipazione al mercato degli impianti inclusi nel programma di massimizzazione (di seguito: impianti interessati), nel rispetto dei vincoli di rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo e definendo il regime dei corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, compresi i costi di gestione e di stoccaggio dei combustibili;
- con la deliberazione 430/2022/R/eel, l'Autorità ha definito, ai sensi del combinato disposto dell'articolo *5bis* del decreto-legge 14/22 e dell'Atto di indirizzo 1 settembre 2022, i criteri per la formulazione delle offerte sul mercato elettrico e per la remunerazione in relazione agli impianti interessati; le disposizioni della menzionata deliberazione trovano applicazione per gli impianti interessati rilevanti;
- l'articolo 7 della deliberazione 430/2022/R/eel (se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 430/2022/R/eel) prevede che Terna pubblichi l'elenco degli impianti interessati, la data di decorrenza dell'applicazione del programma di massimizzazione di cui all'articolo *5bis* del decreto-legge 14/22 e il termine della medesima applicazione;
- il comma 5.5, lettera a), stabilisce che, per le unità di produzione degli impianti interessati non essenziali dell'elenco, Terna presenti all'Autorità una proposta

contenente i dati e le informazioni di cui al comma 5.2 della menzionata deliberazione, vale a dire:

- la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
- il rendimento di cui al comma 64.13 della deliberazione 111/06, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 della deliberazione medesima e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 della citata deliberazione (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse, di seguito: componente smaltimento) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 della deliberazione 111/06 o, in caso contrario, il rendimento e/o lo standard di emissione e/o il costo standard per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
- il comma 5.5, lettera b), prevede, altresì, che, per le unità di produzione degli impianti interessati non essenziali dell'elenco, Terna presenti all'Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento ai sensi del comma 5.3; in base a quest'ultimo comma, l'utente medesimo:
 - con riferimento ai combustibili che alimentano le unità medesime nella sua disponibilità e che non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16 della deliberazione 111/06 e del comma 5.1, lettera d), deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale; se una o più unità nella disponibilità dello stesso utente sono alimentate a carbone, può inoltre esercitare la scelta del prodotto/indice di riferimento tra quelli indicati alla lettera a) del comma 64.16 della deliberazione 111/06;
 - con riferimento a una o più unità nella propria disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- Terna ha pubblicato l'elenco degli impianti interessati, indicando il giorno 19 settembre 2022 come data di decorrenza dell'applicazione del programma di massimizzazione; tra gli impianti interessati non essenziali indicati nel citato elenco sono inclusi gli impianti Monfalcone di A2A S.p.A. (di seguito anche: A2A), Sfir Raffineria di Brindisi di Alpiq Energia Italia S.p.A. (di seguito anche: Alpiq), Dister Cogenerazione e Guarcino di Axpo Italia S.p.A. (di seguito anche: Axpo) e Acerra di Fri-El Trading S.r.l. (di seguito anche: Fri-El);
- con la deliberazione 575/2022/R/eel, tra l'altro:
 - in relazione a una parte delle unità di produzione degli impianti interessati non essenziali nell'elenco pubblicato da Terna, tra cui gli impianti Acerra, Dister Cogenerazione, Guarcino, Monfalcone e Sfir Raffineria di Brindisi, l'Autorità ha approvato le proposte che Terna ha presentato, ai sensi del comma 5.5, lettera a);

- integrando la deliberazione 430/2022/R/eel, sono stati prorogati i termini per la presentazione di istanze relative ai valori degli elementi che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto di cui all'articolo 5 per le unità di produzione degli impianti interessati non essenziali ed è stato stabilito che Terna presenti all'Autorità una proposta in merito a dette istanze, che devono essere supportate da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili, e che la citata proposta sia soggetta ad approvazione espressa da parte dell'Autorità (comma 7.3);
- è stato stabilito che il costo variabile riconosciuto di ciascuna unità di produzione degli impianti oggetto del provvedimento che beneficiano dell'incentivo sostitutivo dei certificati verdi sia ridotto dell'importo unitario dell'incentivo medesimo, in ragione del peso dei consumi dei combustibili che costituiscono il presupposto del suo riconoscimento;
- dalla prima comunicazione Terna, per l'impianto Guarcino, dalla seconda comunicazione Terna, per gli impianti Dister Cogenerazione, Monfalcone e Sfir Raffineria di Brindisi, e dalla terza comunicazione Terna, per l'impianto Acerra, emerge che i rispettivi utenti del dispacciamento hanno esercitato la facoltà di cui al combinato disposto dei commi 5.3 e 7.3, avanzando istanze in merito ai valori e ai criteri di determinazione di parametri rilevanti per il calcolo del costo variabile riconosciuto delle unità di produzione dei menzionati impianti, con riferimento al periodo di massimizzazione degli stessi, la cui conclusione, al momento della presentazione delle istanze, era attesa per la fine del mese di marzo 2023; in particolare, le citate istanze riguardano:
 - la componente a copertura dei costi per i combustibili, la componente smaltimento, la componente di cui al comma 64.11, lettera h), della deliberazione 111/06 e la riduzione di cui al punto 3 della deliberazione 575/2022/R/eel (incentivo sostitutivo dei certificati verdi), nel caso dell'impianto Acerra;
 - la componente a copertura dei costi per i combustibili, la componente smaltimento e la componente di cui al comma 64.11, lettera h), della deliberazione 111/06, nel caso dell'impianto Dister Cogenerazione;
 - le componenti a copertura dei costi per i combustibili, per il dispacciamento e per le emissioni, la componente smaltimento e la componente di cui al comma 64.11, lettera h), della deliberazione 111/06, nel caso dell'impianto Guarcino;
 - la componente a copertura dei costi per i combustibili, nel caso dell'impianto Monfalcone;
 - la componente a copertura dei costi per i combustibili e la componente smaltimento, nel caso dell'impianto Sfir Raffineria di Brindisi.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in data 31 marzo 2023, Terna ha reso pubblicamente nota la conclusione del programma di massimizzazione di cui all'articolo 5*bis* del decreto-legge 14/22;

- dopo l'adozione dell'Atto di indirizzo 31 marzo 2023 da parte del Ministro, che ha fatto seguito all'Atto di indirizzo 1 settembre 2022, Terna:
 - in data 1 aprile 2023, ha reso noti pubblicamente i punti salienti dell'Atto di indirizzo 31 marzo 2023, che ha previsto, tra l'altro, di continuare il programma sino al 30 settembre 2023;
 - lo scorso 10 maggio, ha comunicato il programma di massimizzazione e l'elenco di impianti di produzione interessati; il menzionato elenco include gli impianti Acerra, Dister Cogenerazione, Guarcino, Monfalcone e Sfir Raffineria di Brindisi.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento all'unità di produzione dell'impianto Acerra:
 - a) approvare le istanze formulate da Fri-El, di cui alla terza comunicazione Terna, limitatamente ai consumi specifici dei combustibili dell'impianto, alla valorizzazione del combustibile derivato dal petrolio utilizzato nello stesso (logistica inclusa), alla componente smaltimento e all'incentivo sostitutivo dei certificati verdi, al fine di tenere conto delle specificità dell'impianto;
 - b) accogliere, per la medesima finalità della precedente lettera a), le istanze formulate da Fri-El, di cui alla terza comunicazione Terna, in merito alla metodologia di valorizzazione del combustibile bioliquido dell'impianto, ivi inclusi il costo della certificazione e il metodo di calcolo del costo della logistica, comprensivo del valore della logistica internazionale, rigettando, però, la richiesta di applicare le quotazioni *high* del prodotto di riferimento per la valorizzazione del combustibile, in quanto non sono le quotazioni più rappresentative del suo valore e la loro applicazione rischia di determinare un eccesso di remunerazione;
 - c) confermare il valore della componente di cui al comma 64.11, lettera h), della deliberazione 111/06 definito con la deliberazione 430/2022/R/eel, rigettando la corrispondente istanza di Fri-El, di cui alla terza comunicazione Terna, in quanto volta a utilizzare la componente per coprire costi di manutenzione che, in base agli elementi forniti, non sono variabili rispetto alla quantità di energia elettrica prodotta;
- per quanto riguarda l'unità di produzione dell'impianto Dister Cogenerazione:
 - a) approvare l'istanza formulata da Axpo, di cui alla seconda comunicazione Terna, limitatamente alla valorizzazione del biocombustibile solido e del combustibile bioliquido (logistica inclusa), al fine di tenere conto delle relative peculiarità, rigettando, però, l'istanza sul costo della certificazione del combustibile bioliquido, in quanto non supportata da elementi sufficienti;
 - b) rigettare le istanze di Axpo, di cui alla seconda comunicazione Terna, in merito alla valorizzazione del combustibile derivato dal petrolio e dei combustibili gassosi dell'impianto, poiché non risultano definite e supportate da elementi sufficienti e, inoltre, per il fatto che una delle istanze si riferisce a un

- combustibile per il quale non è stato sinora determinato il consumo specifico, né è stata avanzata una richiesta o una proposta sul consumo medesimo;
- c) accogliere parzialmente l'istanza di Axpo, di cui alla seconda comunicazione Terna, sulla componente smaltimento, incrementando di 2,41 euro/MWh il vigente valore stabilito con la deliberazione 575/2022/R/eel; l'accoglimento parziale è dovuto al fatto che due addendi della componente, relativi a specifici prodotti chimici, non risultano sufficientemente spiegati dalle variabili determinanti riportate nell'istanza medesima;
 - d) confermare il valore della componente di cui al comma 64.11, lettera h), della deliberazione 111/06 definito con la deliberazione 430/2022/R/eel, rigettando la corrispondente istanza di Axpo, di cui alla seconda comunicazione Terna, in quanto volta a utilizzare la componente per coprire costi di manutenzione che, in base agli elementi forniti, non sono variabili rispetto alla quantità di energia elettrica prodotta;
- in relazione all'unità di produzione dell'impianto Guarcino:
 - a) approvare l'istanza avanzata da Axpo, di cui alla prima comunicazione Terna, limitatamente alla valorizzazione del combustibile bioliquido (logistica e certificazione escluse) per il quale è stato definito il consumo specifico con la deliberazione 575/2022/R/eel, al fine di tenere conto delle relative specificità;
 - b) con riferimento ai combustibili per i quali è stato definito il consumo specifico con la deliberazione 575/2022/R/eel, confermare i vigenti valori di consumo specifico, rigettando quelli indicati da Axpo, di cui alla prima comunicazione Terna, in quanto non considerano i flussi energetici diversi dall'energia elettrica immessa in rete, contrariamente a quanto previsto dal combinato disposto del comma 64.22.1 della deliberazione 111/06 e del comma 5.1, lettera k);
 - c) con riferimento al combustibile bioliquido ulteriore rispetto a quello per il quale è stato definito il consumo specifico con la deliberazione 575/2022/R/eel, stabilire che il consumo specifico sia pari a quest'ultimo dato, in modo tale da considerare, da un lato, l'istanza di Axpo, di cui alla prima comunicazione Terna, di fissare lo stesso consumo specifico per i due combustibili bioliquidi e, dall'altro, quanto espresso alla precedente lettera b);
 - d) ai fini della valorizzazione del combustibile bioliquido ulteriore rispetto a quello per il quale è stato definito il consumo specifico con la deliberazione 575/2022/R/eel e ai fini della determinazione delle componenti del costo variabile riconosciuto a copertura degli oneri di dispacciamento e del costo della certificazione dei combustibili bioliquidi e della logistica internazionale e nazionale degli stessi, confermare i valori e le metodologie adottati con la deliberazione 430/2022/R/eel, rigettando le istanze di Axpo, di cui alla prima comunicazione Terna, poiché dette istanze non risultano supportate da elementi sufficienti e, inoltre, per il fatto che, per quanto attiene alla logistica e alla certificazione dei combustibili bioliquidi, l'utente ha applicato consumi specifici che, oltre a evidenziare la criticità descritta alle precedenti lettere b) e c), risultano incoerenti con i consumi specifici proposti dallo stesso utente;

- e) confermare il vigente valore di emissioni per MWh definito con la deliberazione 575/2022/R/eel, rigettando l'istanza di Axpo, di cui alla prima comunicazione Terna, per la medesima ragione indicata alla precedente lettera b);
- f) confermare i vigenti valori della componente smaltimento e della componente di cui al comma 64.11, lettera h), della deliberazione 111/06 definiti, rispettivamente, con le deliberazioni 575/2022/R/eel e 430/2022/R/eel, e, conseguentemente, rigettare le corrispondenti istanze di Axpo, di cui alla prima comunicazione Terna, in quanto non risultano supportate da elementi sufficienti ed evidenziano la criticità descritta alla precedente lettere b);
- in relazione alle unità di produzione degli impianti Monfalcone e Sfir Raffineria di Brindisi, approvare le proposte e le istanze, rispettivamente, di A2A e Alpiq, di cui alla seconda comunicazione Terna;
- prevedere che gli utenti del dispacciamento degli impianti Acerra, Dister Cogenerazione e Guarcino possano esercitare la facoltà di cui al comma 7.3 in relazione alle parti delle istanze di cui alla prima, alla seconda e alla terza comunicazione Terna che non sono state accolte con il presente provvedimento;
- prevedere che i valori e i criteri di determinazione dei parametri definiti con il presente provvedimento, per le unità di produzione degli impianti Acerra, Dister Cogenerazione, Guarcino, Monfalcone e Sfir Raffineria di Brindisi, abbiano efficacia:
 - ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la determinazione dei corrispettivi, per il periodo di applicazione del programma di massimizzazione di cui all'articolo 5bis del decreto-legge 14/22 allo specifico impianto considerato e, comunque, non oltre il giorno 31 dicembre 2023, anche nel caso in cui detto programma proseguisse oltre il citato giorno;
 - ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte, dal terzo giorno - successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento – per il quale è ancora possibile presentare offerte sul mercato del giorno prima e sino al termine del periodo di applicazione del programma di massimizzazione di cui all'articolo 5bis del decreto-legge 14/22 allo specifico impianto considerato e, comunque, non oltre il giorno 31 dicembre 2023, anche nel caso in cui detto programma proseguisse oltre il citato giorno

DELIBERA

1. di assumere le determinazioni esplicitate in premessa in merito alle proposte e alle istanze avanzate, ai sensi del combinato disposto dei commi 5.3 e 7.3 della deliberazione 430/2022/R/eel, da:
 - a) A2A S.p.A. per le unità di produzione dell'impianto Monfalcone, di cui alla seconda comunicazione Terna;

- b) Alpiq Energia Italia S.p.A. per l'unità di produzione dell'impianto Sfir Raffineria di Brindisi, di cui alla seconda comunicazione Terna;
 - c) Axpo Italia S.p.A. per l'unità di produzione dell'impianto Guarcino, di cui alla prima comunicazione Terna, e per l'unità di produzione dell'impianto Dister Cogenerazione, di cui alla seconda comunicazione Terna;
 - d) Fri-El Trading S.r.l. per l'unità di produzione dell'impianto Acerra, di cui alla terza comunicazione Terna;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e alle società Terna S.p.A., A2A S.p.A., Alpiq Energia Italia S.p.A., Axpo Italia S.p.A. e Fri-El Trading S.r.l.;
 3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

20 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini